

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marco Pieroni presidente (relatore)

dott. Massimo Romano consigliere
dott. Tiziano Tessaro consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone consigliere
dott. Marco Scognamiglio referendario
dott.ssa Khelena Nikifarava referendario
dott.ssa Elisa Borelli referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco referendario

*: riuniti mediante collegamento telematico

Adunanza dell'8 settembre 2021
Provincia di Parma
Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie
(art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)
al 31/12/2019 (anno 2020).

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito "Tusp");

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175";

Visto, in particolare, l'art. 20 del citato decreto legislativo che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, da trasmettersi alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 1/2019/INPR del 21 gennaio 2019, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2019;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2018 e nel 2019, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna;

Vista la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati degli enti territoriali di cui all'art. 20 d.lgs. n.175/2016";

Vista la deliberazione n. 23/SEZAUT/2018/FRG e l'allegata relazione del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali - anno 2018;

Vista la propria deliberazione n. 66/2019/INPR, adottata nell'adunanza del 31 ottobre 2019, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame dei provvedimenti di razionalizzazione ordinaria - anno 2018 – delle società partecipate;

Vista la propria deliberazione n. 1/2020/INPR del 9 gennaio 2020, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2020, prevedendo il completamento dell'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2018 e l'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2019, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista la propria deliberazione n. 121/2020/INPR del 9 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2021, che prevede l'esame, sulla base di specifici criteri selettivi, dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2020 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, nonché il completamento dell'esame degli analoghi provvedimenti adottati nel 2018 e nel 2019;

Vista la propria deliberazione n. 8/2021/INPR, adottata nell'adunanza del 3 febbraio 2021, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame dei provvedimenti di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2020;

Considerato che **la Provincia di Parma** (di seguito, "Provincia" o "Ente") risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione ordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale n.53, adottata nella seduta del 22 dicembre 2020, relativa alla revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31 dicembre 2019 unitamente alla relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni della Provincia di Parma, adottato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 55 del 20 dicembre 2019. Documentazione trasmessa a questa Sezione ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n.175 del 2016.

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 94 del 7 settembre 2021 con la quale la Sezione è stata convocata, tramite piattaforma telematica, per la camera di consiglio dell'8 settembre 2021;

Udito il relatore Marco Pieroni;

FATTO E DIRITTO

1. Con deliberazione n.84 /2020/VSGO, relativa all'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018, la Sezione prendeva atto della titolarità in capo alla Provincia di Parma di quattordici partecipazioni dirette, di cui due venute meno nel corso del 2019. La partecipazione in Centro Ricerche Produzioni Animali s.p.a. (0,57 per cento) è stata dismessa nel novembre 2019 per cessione a titolo oneroso della partecipazione. La partecipazione in Parma Alimentare s.r.l. (0,71 per cento) è cessata nel novembre 2019 a seguito della conclusione della procedura di liquidazione, prevista dall'art.24 comma 5 del Tusp.

La Sezione prendeva altresì atto della evidenziazione da parte dell'Ente di quattro partecipazioni indirette, da ultimo nel piano 2019.

2. Conclusivamente la Sezione in riferimento alle partecipazioni detenute dalla Provincia di Parma al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018 aveva rilevato la

necessità di adeguamenti statutari in particolare per le partecipazioni indirette Parmabus società consortile a.r.l. e Tep Services s.r.l..

La Sezione aveva richiamato l'Ente ad assumere le iniziative necessarie per la dismissione di alcune partecipazioni, che non trovano supporto nella legge 7 aprile 2014 n.56, che ha ridefinito le funzioni fondamentali delle province. In particolare era stato evidenziato il contrasto con l'art. 4 comma 1 del Tusp quanto alle partecipazioni in Alma s.r.l. ed in SO.GE.A.P. Aeroporto di Parma Società per la gestione s.p.a.

La Sezione aveva, inoltre, evidenziato la genericità della motivazione della delibera assembleare di nomina dell'organo di amministrazione collegiale in **Società per la mobilità ed il trasporto pubblico s.p.a**. e **TEP s.p.a**..

Quanto a **Fiere di Parma s.p.a.** la Sezione nella delibera n.84/2020/VSGO aveva invitato il socio Provincia di Parma "in primo luogo a perseguire ogni sforzo per giungere all'allargamento del patto di sindacato a tutti i soci pubblici, tenuto conto che la posizione minoritaria dei soci pubblici non facenti parte dell'accordo di sindacato non sembra poter consentire adeguatamente il perseguimento delle finalità istituzionali e comporta l'inapplicabilità delle disposizioni previste dal tusp per le società a controllo pubblico, pur in presenza di quote complessivamente superiori al cinquanta per cento. Qualora poi non dovesse risultare possibile realizzare l'accordo tra tutti i soci pubblici, una volta superata l'attuale sfavorevole contingenza che caratterizza il settore e adeguatamente salvaguardati gli interessi patrimoniali dell'Ente, andrebbero riconsiderate le ragioni che determinano il mantenimento della partecipazione".

3. L'art. 20, comma 1, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (recante "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica") prevede che le amministrazioni pubbliche, con apposito provvedimento, debbano effettuare, con cadenza annuale, un'analisi complessiva delle società delle quali detengono partecipazioni dirette o indirette, finalizzata, ove ricorrano i presupposti, all'adozione di "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".

L'operazione di revisione periodica, che, come rilevato dalla Sezione delle Autonomie, costituisce il secondo momento del processo di razionalizzazione delle società delineato nel d.lgs. n. 175/2016¹, implica anzitutto l'adozione di un provvedimento necessariamente motivato in ordine alla sussistenza o meno dei

4

¹ Il primo momento è stato la revisione straordinaria, disciplinata dall'art. 24 del Tusp, che "costituisce la base per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche" (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018).

presupposti delineati nel successivo comma 2 del citato art. 20.

Quest'ultimo comma precisa che, ove ricorra una delle ipotesi ivi indicate, l'amministrazione deve adottare un piano di razionalizzazione corredato di un'apposita relazione tecnica, al fine di permettere la ricostruzione dell'iter logicogiuridico seguito in relazione alle determinazioni adottate e delle valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel piano.

Il provvedimento di analisi societaria, che costituisce la prima fase necessaria della procedura ordinaria di razionalizzazione e l'eventuale piano di riassetto corredato dalla relazione tecnica devono essere trasmessi alla struttura del Ministero dell'economia e finanze incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione del decreto e alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

In caso di adozione del piano di riassetto, entro il 31 dicembre dell'anno successivo l'amministrazione deve approvare una relazione sullo stato di attuazione del piano medesimo e sui risultati conseguiti, da trasmettere ai medesimi soggetti.

Il processo di razionalizzazione, a partire dal 2018, è divenuto un adempimento a carattere periodico posto a carico dell'ente; esso è presidiato da appositi meccanismi sanzionatori.

Il comma 7 dell'art. 20 stabilisce che "La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti".

Il controllo sulle società, effettuato dalle sezioni regionali ai sensi dell'art. 20 del Tusp, si inserisce in un sistema più ampio di verifiche sulle società detenute dalle amministrazioni pubbliche, che coinvolge in primo luogo gli enti soci.

In proposito, è il caso di ricordare che l'art. 147-quater del Tuel impone agli enti locali, secondo la propria autonomia organizzativa, l'adozione di un adeguato sistema di controlli sulle società partecipate non quotate².

² Lo schema di relazione approvato dalla Corte dei conti, Sezione delle autonomie, delibera 22 luglio 2019, *Linee guida per il referto annuale del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento dei controlli interni per l'esercizio 2018* (Delibera n. 22/SEZAUT/2019/INPR), con riguardo al controllo sugli organismi partecipati (sesta sezione), "contiene domande dirette a verificare il grado di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifici approfondimenti sugli indirizzi adottati, l'ambito del monitoraggio, i profili organizzativi e finanziari, la valutazione del rischio aziendale e la tipologia degli indicatori applicati".

³ Si richiama anche la delibera della Sezione delle Autonomie n. 18/SEZAUT/2020/INPR (*Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19*) in tema di controllo sugli organismi

4. La Provincia **di Parma** ha trasmesso in data 21 gennaio 2021, in adempimento di quanto prescritto dal comma 1, dell'art. 20, del d.lgs. n. 175/2016, il provvedimento di ricognizione annuale delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2019.

Al provvedimento sono stati allegati i documenti predisposti sulla base degli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 d.lgs. n. 175/2016 e art. 17 d.l. n. 90/2014)" del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e della Corte dei conti.

In particolare, il provvedimento, adottato con la deliberazione del Consiglio provinciale del 22 dicembre 2020, è così composto: deliberazione del Consiglio provinciale atto n. 53 del 22 dicembre 2020, Allegato A- Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni della Provincia di Parma (art. 20, c.4, d.lgs. n. 175/2016,Tusp) con schede di rilevazione , Allegato B – Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2020 (art.20, c.1,Tusp) Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2019.

La deliberazione del Consiglio provinciale n.53 del 22 dicembre 2020 richiama il parere favorevole espresso dai revisori dei conti dell'Ente, in coerenza con la deliberazione n.3/VSGO/2018 di questa Sezione.

- 4.1. Dall'esame del piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2019, sinteticamente "piano 2020", la Sezione evidenzia in riferimento all'obbligo di rilevare la "necessità di contenimento dei costi di funzionamento" prescritto dall'art. 20, comma 2, lett. f, del Tusp, la scarsa attenzione posta all'analisi dei costi di funzionamento delle società partecipate, che al di là dell'obbligo normativo, rappresenta un valido criterio di controllo sull'attività aziendale attribuito al socio pubblico.
- 4.2. Con riferimento all'art. 24, comma 5-bis, del Tusp, la cui applicazione è stata disposta nel piano 2020 dalla Provincia, rispetto a diverse partecipazioni dirette ed indirette, al fine di mantenerne la partecipazione senza interventi, occorre svolgere una precisazione. Nella deliberazione di questa Sezione n. 84/2020/VSGO, si era già rilevato che: "Il comma 5-bis del citato art. 24⁴,

partecipati, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla crisi economica provocata dall'emergenza da Covid-19.

⁴ Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni

In vigore dal 25 luglio 2021

^{1.} Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono

disposizione introdotta dall'articolo 1, comma 723, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 38 bilancio 2019), ha previsto la disapplicazione, fino al 31 dicembre 2021, dei commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) dell'art. 24, nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione". La norma è intervenuta per protrarre il termine temporale per l'alienazione [misura di razionalizzazione adottata dall'Ente socio] delle società partecipate con le citate caratteristiche a determinate condizioni [risultato medio in utile nel triennio precedente la ricognizione straordinaria per la società partecipata], "a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie". Pertanto, "l'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è consequentemente autorizzata a non

in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

^{2.} Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

^{3.} Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

^{4.} L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

^{5.} In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

⁵⁻bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.

⁵⁻ter.Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

^{6.} Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

^{7.} Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

^{8.} Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 614, della legge n. 190 del 2014.

^{9.} All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

procedere all'alienazione"⁵. Attualmente (e cioè nel luglio 2021) la normativa in parola è stata integrata con l'introduzione dell'art. 5-ter⁶, applicabile per l'anno 2022, al citato art. 24, che recita:" Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019".

Conseguentemente, per interpretazione logica, è possibile inferire che la norma preveda sì la protrazione del termine per l'alienazione, ma che, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie, siffatto "mantenimento temporaneo", inerente la revisione straordinaria, e sempre che "la società partecipata interessata abbia prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019", non esime l'Ente, in base al combinato disposto di cui agli artt. 24 e 20, comma 2, Tusp, dal provvedere ad adottare le necessarie misure di cui all'art. 20 citato. Difatti, in sede di razionalizzazione periodica, considerato che il citato comma 5-bis dell'art. 24 Tusp esonera l'amministrazione pubblica dal solo obbligo di alienazione, deve ritenersi che permanga, in capo all'Ente, l'onere di sottoporre tali partecipazioni ad altre misure di razionalizzazione, qualora ne ricorrano i presupposti (articolo 20 del TUSP), nonché di precisare la volontà di avvalersi o meno della facoltà di non alienare la partecipazione, poiché non sussiste automatismo alcuno tra la proroga introdotta dal comma 5-bis e la predetta facoltà concessa all'amministrazione⁷.

4.3. Con riferimento alle procedure di dismissioni societarie, previste nella revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.20188, la "Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni", quanto a CE.P.I.M. Centro Padano interscambio merci s.p.a. (partecipata al 8,37 per cento) evidenzia una "procedura di alienazione non avviata", in relazione all'art. 24, comma 5-bis, del Tusp. Risulta, invece, "avviata" la procedura di alienazione della partecipazione in CAL-Centro agroalimentare e logistica **s.r.l. consortile** (partecipata al 2,33 per cento).

Al 31 dicembre 2019 erano in corso le procedure di liquidazione, ed anche di concordato preventivo, di SOPRIP s.r.l. in liquidazione (partecipata al 27,91 per cento come da dichiarazione dell'Ente, al 27,92 per cento da visura camerale), e di Società di Salsomaggiore s.r.l. in liquidazione (partecipata al 15,61 per cento).

⁵ Deliberazione Corte dei conti, Sezione di controllo per la regione Valle d'Aosta n.7/2019/PAR. e deliberazione Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia n.94/2021/PAR.

⁶ Comma inserito dall'art. 16 comma 3- bis, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla I. 23 luglio 2021, n. 106.

⁷ In tal senso, si veda la nota 4.

⁸ Deliberazione del Consiglio Provinciale n.55 del 20 dicembre 2019.

- **5.** Il piano redatto nel 2020 rileva alla data del 31 dicembre 2019 la detenzione da parte della Provincia **di Parma** di dodici partecipazioni societarie dirette e due indirette, come di seguito illustrato.
- 5.1. Una partecipazione diretta in **TPER s.p.a** (partecipata al 0,04 per cento). TPER s.p.a. ha emesso in data 17 settembre 2017 (quindi, entro il termine del 23 settembre 2017 previsto dalla disposizione dell'art. 26, comma 5, del Tusp) un prestito obbligazionario presso la Borsa di Dublino (ISE Irish Stock Exchange). Partecipazione, pertanto, esclusa dall'ambito di applicazione del Tusp e non prevista nel piano di revisione come indicato dall'Ente stesso (in *Note*);
- 5.2. Una partecipazione diretta in **Banca Popolare Etica società cooperativa per azioni** (0,0048 per cento), rientrante fra le partecipazioni mantenibili ai sensi dell'art. 4 comma 9-ter⁹ del Tusp, rispetto a cui la Provincia ne dichiara "Mantenimento senza interventi".
- 5.3. Due partecipazioni dirette in liquidazione e concordato preventivo. La prima in **SOPRIP s.r.l. in liquidazione** dal 2015 (partecipata al 27,91 per cento come da dichiarazione dell'Ente; al 27,92 per cento da visura camerale), rispetto ad essa l'Ente dà conto (senza dettagliarne il contenuto) di avere ricevuto la relazione periodica del primo semestre 2020 da parte del liquidatore nella relativa scheda di stato di attuazione della liquidazione. Mentre nel piano 2020 circa la procedura di liquidazione viene precisato: "Procedura di liquidazione ancora in corso, la procedura presenta complessità delle attività di vendita del patrimonio immobiliare".

La seconda in **Società di Salsomaggiore s.r.l. in liquidazione** (partecipata al 15,61 per cento) Gli altri soci sono il Comune di Salsomaggiore, che partecipa al 60,96 per cento e la Regione Emilia-Romagna al 23,43 per cento. Dal verbale dell'assemblea societaria del 9 novembre 2020, approvativa del Bilancio 2019, si evince che la società intende nel 2021 attuare la scissione parziale proporzionale del "ramo miniere". Tale operazione è volta a costituire una "nuova" società, partecipata dagli stessi soci pubblici, con le medesime percentuali di partecipazione al capitale sociale, detenute nella Società di Salsomaggiore s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo. Tale operazione straordinaria, invero era programmata nel 2020 e risulterebbe già prevista in sede di concordato preventivo, ma la relativa decisione è stata posticipata a causa della pandemia

⁹ 9-ter. E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

"in maniera tale da potere riesaminare la questione in un contesto auspicabilmente "normalizzato" con il progressivo recupero e stabilizzazione dei consumi di acqua termale". Di tale operazione non vi è cenno nella scheda inerente allo stato di attuazione della procedura di razionalizzazione della partecipazione societaria, ricompreso nell'allegato A) della deliberazione consiliare n. 53/2020. In quest'ultimo viene dato atto che: "Da ultimo in data 16/07/2020 (prot. 2020 / 15997 del 17/07/2020) il liquidatore ha fornito relazione sintetica sull'evoluzione della liquidazione della società in ambito concordatario, cui si rimanda per ogni dettaglio sullo stato della procedura. Si è in attesa della conclusione delle procedure".

5.3.1. La Sezione, pertanto, chiede al socio-Provincia di Parma di essere posta a conoscenza, con apposita nota, dello stato dell'iter della operazione di scissione parziale proporzionale del "ramo miniere" della Società di Salsomaggiore s.r.l. in liquidazione.

5.3.2. Inoltre, in riferimento alla lettera di *patronage*, sottoscritta il 12 novembre 2009 dal Presidente della Provincia di Parma, dal Sindaco del Comune di Salsomaggiore e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, in relazione a contratto di locazione finanziaria, stipulato dalla Società di Salsomaggiore s.r.l, si chiede di comunicare con apposita nota le attività svolte in merito dalla Provincia nel corrente anno. Infatti, la lettera datata 1° aprile 2021, indirizzata dalla società Credit Agricole Leasing ai tre enti pubblici firmatari della garanzia (Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma, Comune di Salsomaggiore), pervenuta alla Sezione nell'ambito dell'attività istruttoria sui rendiconti finanziari del Comune di Salsomaggiore (prot. SEZ_CON_EMI – SC_er – 0005039 del 17 maggio 2021), contiene l'invito alla "immediata individuazione di soluzioni alternative che possano scongiurare il ricorso ad un accertamento giudiziario di natura risarcitoria"¹⁰.

5.4. Le seguenti ulteriori partecipazioni dirette: ALMA s.r.l. Scuola internazionale di cucina italiana (8,41 per cento), CAL-Centro Agroalimentare e logistica s.r.l. consortile (2,33 per cento), CE.P.I.M. Centro Padano interscambio merci s.p.a. (8,37 per cento), Lepida s.c.p.a. (0,00156 per cento), Società per la mobilità ed il trasporto pubblico s.p.a. (50 per cento), SO.GE.A.P. Aeroporto di Parma Società per la gestione s.p.a. (2,14 per cento; 2,13 per cento da visura camerale), Fiere di Parma s.p.a. (19,58 per cento), TEP s.p.a. (50 per cento).

¹⁰ Deliberazione 16 luglio 2021 n.113/2021/PARI, punto 12.2.3.

- 5.5. Le partecipazioni indirette **Parmabus società consortile a.r.l.** (51 per cento detenuto tramite TEP s.p.a), **Tep Services s.r.l**. (70 per cento detenuto tramite TEP s.p.a.).
- **6.** Questa Sezione, esaminate le determinazioni adottate, evidenzia quanto seque:

6.1 ALMA s.r.l. Scuola internazionale di cucina italiana

- 6.1.1. Come evidenziato nel piano 2020, la società è partecipata direttamente allo 8,41 per cento. L'Ente dichiara di non esercitare "controllo" sulla società.
- 6.1.2. Lo statuto societario (art.2), aggiornato da ultimo nel 2019, prevede *in primis* nell'oggetto sociale "la gestione della Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Colorno"; attività a cui è correlato per la società il codice Ateco 85.59.2 scuole e corsi di formazione speciale.
- 6.1.3. Nel piano 2020, l'Ente dichiara, in ordine alla revisione periodica, "mantenimento senza interventi ai sensi art. 24, c. 5, TUSP". La Provincia dichiara che "la partecipata non svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione", essendo preposta alla gestione della scuola internazionale di cucina italiana. Il mantenimento in sé della suddetta partecipazione si pone sul piano generale in contrasto con le previsioni di cui all'art. 4 del Tusp comma 1, come già evidenziato nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione (nn. 32/2016/VSGO, 1/2017/VSGO, 3/2018/VSGO, 84/2020/VSGO), e non trova supporto nella legge 7 aprile 2014, n. 56, che ha ridefinito le funzioni fondamentali delle province. L'Ente nel piano 2020 associa il mantenimento della partecipazione alla disposizione posta dal comma 5-bis dell'art. 24 del Tusp "Revisione straordinaria delle partecipazioni". Ed in particolare: "Considerato infine che il comma 5-bis dell'art. 24 del TUSP prevede che, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni sulle dismissioni non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio inutile nel triennio precedente alla ricognizione e che Alma presenta risultati positivi nel triennio precedente la presente revisione, si rinvia la decisione sulla dismissione alla prossima revisione annuale delle partecipazioni". Questa Sezione nella deliberazione n. 84/2020/VSGO (paragrafo 4) in sede di revisione ordinaria al 31 dicembre 2017 e 2018, si era già espressa in relazione alla deroga temporanea [giustificazione solo temporanea di "mantenimento"] posta dal citato comma 5 bis dell'art. 24 del Tusp. Sull'argomento si richiama, pertanto, quanto già espresso nel precedente paragrafo 4.2. di questa deliberazione.

- 6.1.4. Al riguardo, comunque, non si può non rilevare come il mantenimento della suddetta partecipazione contrasti tenuto conto delle attribuzioni conferite alle province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 con la previsione recata dall'art. 4, comma 1, del Tusp, secondo la quale "le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".
- 6.1.5. Pertanto, la Sezione rinnova l'invito alla Provincia di Parma ad adottare tempestivamente le iniziative necessarie alla dismissione della partecipazione; la cui decisione non risulterebbe ancora formalmente assunta dall'Ente.
- 6.1.6. Quanto agli altri parametri espressi dall'art. 20, comma 2, del Tusp, ed evidenziati nella scheda tecnica, non risultano ricorrere le fattispecie indicate nelle lettere b (società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti), d (fatturato medio del triennio 2017-2019 non superiore ad un milione di euro), e (partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti). 6.1.7. Quanto alla fattispecie di cui alla lett. e0 viene indicato che la società "non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società" e parimenti che, rispetto al parametro di cui alla lett. e1, "non si rileva la necessità di aggregazione di società".
- 6.1.7. Circa i costi di funzionamento (di cui alla lett. f), la Provincia non indica la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, né unisce a tale asserzione una disanima degli stessi.

6.2. CAL-Centro Agroalimentare e logistica s.r.l. consortile

- 6.2.1. Come evidenziato nel piano 2020, la società è partecipata direttamente al 2,33 per cento. L'Ente dichiara di non esercitare "controllo" sulla società. La stessa risulta essere comunque società a controllo pubblico, in controllo cd solitario del Comune di Parma che ne detiene il 53,60 per cento. Sono inoltre presenti altri soci pubblici, quali la Regione Emilia-Romagna (11,08 per cento), la Camera di Commercio di Parma (8,70 per cento). CAL risulta aver in essere un Piano di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis, omologato dal Tribunale di Parma in data 07 aprile 2016.
- 6.2.2. Lo statuto societario, modificato da ultimo nel 2019, prevede (art.2): "La società ha per oggetto la costruzione e la gestione, basandola su criteri di economicità, di un mercato agro-alimentare come previsto dalla normativa

regionale vigente in materia e già dalle "Indicazioni programmatiche relative all'istituzione di nuovi mercati all'ingrosso ed alla ristrutturazione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 30 maggio 1975 n. 38 (deliberazione del Consiglio regionale - su proposta della Giunta regionale in data 13 gennaio 1987 n. 38 - n. 1213 del 18 febbraio 1987, controllata dalla C.C.A.R.E.R. il 6 marzo 1987, prot.n. 1481/1170)" che approvava le indicazioni programmatiche articolate per le diverse tipologie di mercato e per i diversi settori merceologici, tenendo conto della valenza nazionale, regionale e provinciale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso [...]".

In relazione all'attività sociale viene dichiarato: "La Provincia di Parma detiene una partecipazione estremamente minoritaria nella società e l'attività dalla medesima svolta non rientra tra le funzioni fondamentali assegnate dalla legge n.56 del 2014 alle Province quale Ente di dimensione vasta. Sono venute pertanto meno le ragioni che stavano alla base della partecipazione della Provincia di Parma in Centro Agroalimentare S.r.l."

La decisione di alienazione della partecipazione in esame risulta assunta già in sede di revisione straordinaria con deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 27 novembre 2017 e confermata nel piano 2020 tramite "cessione della partecipazione a titolo oneroso".

6.2.3. Quanto all'organo amministrativo, lo statuto prevede (art. 16) che "La società è amministrata da un Amministratore Unico o, qualora sia consentito dalla normativa vigente, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) o cinque (5) membri, anche non soci. La norma è pertanto conforme a quanto previsto dall'art.11 comma 7 del Tusp. Inoltre, il medesimo articolo statutario prevede: "Ai sensi della Legge Regionale 10 dicembre 1987 n. 40, articolo 2, lettera f) nel Consiglio di amministrazione, ai rappresentanti del capitale pubblico è garantita congiuntamente una posizione di maggioranza (e quindi gli Enti Pubblici hanno sempre diritto congiuntamente alla nomina di almeno la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione)".

Attualmente, 2021, la società è amministrata da un consiglio di amministrazione di tre componenti nominati nella seduta assembleare del 07 maggio 2021, approvativa del bilancio d'esercizio 2020.

La deliberazione non risulterebbe ancora trasmessa alla Sezione¹¹ seppure, da visura camerale inerente il Bilancio 2020, ciò sia stato appositamente previsto nel testo deliberativo della relativa assemblea societaria.

. .

¹¹ Con riferimento a luglio 2021.

Il verbale assembleare in parola non risulta recare particolare motivazione in ordine alla scelta collegiale dell'organo amministrativo di CAL, se non la continuità con la precedente modalità di amministrazione.

Quanto al compenso complessivo annuo per il neonominato consiglio di amministrazione del 2021, come nel 2019 e 2020¹², ne è previsto un compenso complessivo annuo di 55.000 euro. Compenso quest'ultimo così previsto per il Consiglio di amministrazione a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del Tusp (verbale assembleare del 10 maggio 2017); il compenso deliberato nel 2017 risulterebbe ridotto rispetto a quello dell'anno precedente (pari ad euro 75.000, come da nota integrativa abbreviata, altre informazioni-"compensi amministratori" del bilancio d'esercizio 2016), ma non rispetto al costo annuo sostenuto per l'organo amministrativo nel 2013, che risulterebbe pari ad euro 29.190¹³; quest'ultimo, parametro di calcolo per la riduzione del compenso prevista dall'art. 11 comma 7 del Tusp.

6.2.4 La Sezione, preso atto dell'entità del compenso per l'organo amministrativo, anche da ultimo stabilito nel 2021, invita l'Ente socio a rappresentare con apposita nota la modalità di determinazione dello stesso ai sensi dell'art.11, comma 7, del Tusp, in considerazione della natura di società a controllo pubblico di CAL-Centro Agroalimentare e logistica s.r.l. consortile.

6.2.5. Nella relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione, risulta avviata la procedura di dismissione della partecipazione societaria. Tuttavia, viene dato conto che la relativa procedura ad evidenza pubblica di vendita, è andata deserta, come da verbale di seduta pubblica in data 30 gennaio 2020. Inoltre, al fine "di valutare la richiesta di liquidazione in denaro della quota di partecipazione alla società stessa ai sensi dell'art. 2437-ter Codice civile (vedi art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016) si è in attesa della conclusione delle operazioni del Piano di Ristrutturazione del debito ex art. 182-bis legge sulla crisi d'impresa, attualmente in scadenza il 26/07/2021, essendo tale azione sconsigliata, al fine di evitare perdite patrimoniali, nelle situazioni di crisi d'impresa. Sulla scorta della nuova assegnazione delle funzioni fondamentali degli enti locali a seguito della Legge 56/2014, si ritiene auspicabile il trasferimento delle quote della presente partecipazione alla Regione Emilia-Romagna, la quale con DGR 2185 del 17/12/2018 ha approvato un protocollo per avviare il processo di aggregazione dei Centri Agroalimentari del territorio". Circa il processo di aggregazione in

¹³ Nota integrativa abbreviata, compensi alle cariche sociali del bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013.

 $^{^{12}}$ Nota integrativa abbreviata, altre informazioni, compensi amministratori del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020.

parola, come indicato nella deliberazione di questa Sezione del 16 luglio 2021 n.113/2021/PARI, risulta l'avvenuta sottoscrizione da parte della Regione Emilia-Romagna, "in data 7 luglio 2021, di un nuovo protocollo d'intenti che conferma l'intenzione di cercare una soluzione aggregativa, in continuità con l'attività già svolta in tale direzione"¹⁴.

6.2.6. Quanto alla presunta natura di diritto singolare di CAL-Centro Agroalimentare e logistica s.r.l. consortile, si richiamano le osservazioni svolte nella deliberazione di questa Sezione n.58/2020/VSGO (paragrafo 5), concernente l'esame dei piani del Comune di Parma, a loro volta citate nella precedente deliberazione di questa Sezione n.84/2020/VSGO.

6.3. CE.P.I.M. Centro Padano interscambio merci s.p.a.

a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2019".

6.3.1. Come evidenziato nel piano 2020, la società è partecipata direttamente allo 8,37 per cento. L'Ente dichiara di non esercitare "controllo" sulla società.

6.3.2. Lo statuto societario (art.3), aggiornato da ultimo nel 2016, prevede "La società ha per oggetto tutte le operazioni immobiliari e finanziarie, dirette alla realizzazione di un centro di interscambio merci e cioè un insieme di opere, infrastrutture ed impianti che consentano la ricezione, la custodia, la manipolazione e lo smistamento di merci; nonché le attività di spedizione nazionale ed internazionale, di logistica integrata, di multimodalità del trasporto". 6.3.3. Nella relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione, viene indicato "procedura di alienazione non avviata"; quest'ultima, infatti, risultava decisa poiché "non rientrando, l'attività svolta, tra i fini istituzionali dell'Ente, il Consiglio con l'atto di Revisione ordinaria n. 46/2018 ha deliberato la cessione delle azioni

6.3.4. Nel piano 2020, l'Ente in ordine alla partecipazione in parola specifica che "Valutata la possibilità prevista dal d.lgs. n. 175/2016 al comma 5-bis dell'art. 24 il quale prevede che, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni sulle dismissioni non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. Considerato che la società ha prodotto negli anni risultati economici positivi ed elementi di solidità e reddittività che di anno in anno incrementano i valori di patrimonio netto e la corrispondente quota di partecipazione della Provincia, si conferma quanto deliberato con l'atto di Revisione annuale 2019 rinviando la decisione per la dismissione all'atto di revisione 2021".

 $^{^{14}}$ Vedasi capitolo 12.2.9 del DGR 2185 del 17/12/2018 (citato nel testo) concernente le aggregazioni previste tra Centri Agro Alimentari.

La Sezione, nel richiamare quanto già evidenziato nel precedente paragrafo 4.2., evidenzia che il comma 5-bis dell'art. 24 del Tusp consente al socio di posticipare a determinate condizioni¹⁵ l'alienazione della partecipazione, mantenendola temporaneamente, ma non intacca -a monte- "la decisione per la dismissione" della stessa consentendone un rinvio ad un momento successivo. Nel caso in esame, fra l'altro, la decisione di dismissione risulterebbe già assunta con l'atto di revisione ordinaria, adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n.46 del 2018. Si richiama altresì all'attenzione della Provincia anche il recente comma 5-ter ¹⁶del medesimo articolo 24 del Tusp.

6.4. Lepida s.c.p.a.

6.4.1. Nel piano 2020 la società risulta partecipata al 0,00156 per cento dall'Ente. Con decorrenza dal 01.01.2019 si è perfezionata la fusione di CUP 2000 in Lepida spa, con contestuale trasformazione di quest'ultima in società consortile per azioni.

La società è a controllo pubblico. L'Ente dichiara di averne il "controllo analogo congiunto". Da verifica risulta che la Regione Emilia-Romagna abbia provveduto all'iscrizione delle società all'elenco Anac *ex* art. 192, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 in relazione a tutti i soci (cfr. delibera Anac n. 635 del 26.06.2019).

Inoltre, come evidenziato nella deliberazione di questa Sezione n. 63/2020/PARI¹⁷, la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso ulteriori integrazioni alla domanda di iscrizione per Lepida s.c.p.a. (protocollo n. 0017151 del 22 febbraio 2018), sulla base delle successive e progressive adesioni alla Convenzione sul controllo analogo congiunto acquisite dai soci.

La società, operante in conformità al modello *in house providing*, è partecipata dalla Regione Emilia-Romagna con una quota del 95,64 per cento e per la parte residua da tutti i comuni e le province dell'Emilia-Romagna, nonché altre amministrazioni pubbliche. Come evidenziato nella deliberazione di questa Sezione del 16 luglio 2021 n.113/2021/PARI¹⁸, all'"accordo per l'esercizio del controllo analogo congiunto in vigore dal 31 gennaio 2019; attualmente

¹⁵ 5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione

¹⁶ 5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

¹⁷ Cap.12.3.4 ANAC - elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*

¹⁸ Cap. 12.3.1 I patti parasociali esistenti.

aderiscono 442 soci su 444, cui corrisponde il 99,997 per cento del capitale sociale".

Il controllo analogo congiunto è esercitato dai soci tramite un organismo di controllo denominato: "Comitato permanente di indirizzo e coordinamento", istituito e disciplinato dalla convenzione quadro stipulata dai soci. Nel 2019 è stato, infatti, aggiornato lo schema di convenzione quadro (della durata di cinque anni) e sono state approvate le conseguenti modifiche allo statuto sociale, con riferimento, fra l'altro, alle clausole sulle attribuzioni dell'assemblea dei soci e dell'organo amministrativo che risultano fortemente limitate, parallelamente ad un'espansione delle competenze del comitato.

6.4.2. Dal verbale dell'assemblea ordinaria dei soci di Lepida spa del 12 ottobre 2018, trasmesso alla Sezione, ai sensi dell'art.11, comma 3, del Tusp, risulta la decisione di istituire un organo amministrativo collegiale composto da tre componenti, motivata in considerazione della "numerosità dei soci" e della "varietà degli argomenti che la società deve trattare".

Con deliberazione n.9/2021/VSGO, questa Sezione si è espressa in ordine alla congruità di tale motivazione.

6.4.3. Con riferimento al piano 2020, l'Ente dichiara di mantenere la partecipazione senza interventi, svolgendo la partecipata attività di produzione di beni e servizi a suo favore (art.4, comma 1, del Tusp); attività che la Provincia indica volta alla produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett.a) e specificatamente: "Attività di servizio a favore di pubbliche amministrazioni concernenti la fornitura delle reti informative ai sensi di quanto indicato dall'art.10, comma 1, 2 e 3 della legge regionale n 11/2004".

Lo statuto aziendale, da ultimo aggiornato a dicembre 2020, fra l'altro prevede all' art. 4 – "Tipo di attività e controllo analogo", punto "4.4 Le attività svolte dalla società nell'interesse esclusivo dei propri enti soci rientrano nel novero di quelle previste all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016".

6.4.4. Quanto agli altri parametri espressi dall'art. 20, comma 2, del Tusp, ed evidenziati nella scheda di relazione tecnica, non risultano ricorrere le fattispecie indicate nelle lettere b (società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti), d (fatturato medio del triennio 2017-2019 non superiore ad un milione di euro), e (partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti).

6.4.5. Quanto alla fattispecie di cui alla lett. c viene rappresentato che la società non svolge "attività analoghe a quelle svolte da altre società" e parimenti che, rispetto al parametro di cui alla lett. g, non "necessità di aggregazione di società". 6.4.6. Circa i costi di funzionamento (di cui alla lett. f), la Provincia non evidenzia la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, né accompagna ciò ad un'analisi degli stessi.

6.5. Società per la mobilità ed il trasporto pubblico s.p.a.

6.5.1. Nel piano 2020 la Provincia dichiara di partecipare la società al 50 per cento, l'altro socio è il Comune di Parma. La società è a controllo pubblico. L'Ente dichiara di averne "Controllo Congiunto – Vincoli Contrattuali". Di contro l'altro socio, Comune di Parma nel proprio piano 2020¹⁹ dichiara il "controllo congiunto-maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti".

La Sezione, pertanto, invita la Provincia ad esplicitare in apposita nota i vincoli contrattuali che determinano il controllo congiunto nella società in esame.

6.5.2. La società è qualificata dalla Provincia di Parma come di diritto singolare, in quanto "svolge le funzioni di Agenzia Locale per la Mobilità per il bacino di Parma (denominato Taro) ai sensi della Legge Regione Emilia-Romagna n. 30 del 02/10/1998 e ss.mm.ii".

6.5.3. Relativamente allo Statuto, aggiornato da ultimo nel 2018, lo stesso prevede quanto alle quote di partecipazione degli enti locali (art.8) "Gli enti locali soci mantengono una partecipazione prevalente nel capitale, mai complessivamente inferiore al 50,10% (cinquanta e un decimo)".

Lo Statuto prevede (art.20) quale organo amministrativo, di norma, l'amministratore unico o "qualora ricorrano le circostanze previste dalla normativa vigente" il consiglio di amministrazione "composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, nominati dall'Assemblea che ne determinerà di volta in volta il numero" in coerenza con quanto previsto dall'art.11 comma 3 del Tusp. Nel 2019 la società risulta amministrata da un consiglio di amministrazione di tre membri, nominati il 10 agosto 2018, rispetto al relativo verbale di nomina si rimanda alle osservazioni poste nella deliberazione di questa Sezione n.84/2020/VSGO. Attualmente, è stata trasmessa a questa Sezione la delibera assembleare del 17 giugno 2021 di nuova nomina del consiglio di amministrazione. Quanto alla scelta dell'organo collegiale, la deliberazione rappresenta che "è infatti coerente con

¹⁹ Deliberazione CC-2020-91 del 21 dicembre 2020 ad oggetto" Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione ex art.20, d.lgs. 19 agosto2016 n.175-Approvazione I.E."

logiche di funzionamento societario maggiormente formalizzate (convocazioni, riunioni, verbalizzazioni, intervento degli organi di controllo etc.), ma anche con una più ampia condivisione delle scelte gestionali che derivano dal confronto di più soggetti piuttosto che dalle determinazioni di un singolo soggetto, a fronte dell'invarianza nei costi dell'Organo Amministrativo così composto".

A favore dell'organo amministrativo, oltre al rimborso delle spese, è stato deliberato "un compenso omnicomprensivo annuo pari a € 62.811,94". Da visura camerale, risulta che il costo annuo 2013 per l'organo amministrativo ²⁰ fosse pari ad euro 78.515. Conclusivamente si richiama all'attenzione dell'Ente-socio circa l'Orientamento Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'art.15, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016) 10 giugno 2019) ad oggetto: Il rispetto del limite ai compensi degli amministratori, individuato dall'art.11, comma 7, del d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 (in seguito Tusp).

6.5.4. Nel piano 2020, l'Ente dichiara di mantenere la partecipazione senza interventi, svolgendo la partecipata attività di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett.a), e specificatamente: "Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale. Gestione e sviluppo del patrimonio immobiliare e infrastrutturale di proprietà, funzionale all'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) di cui all'art. 19 della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 30 del 2/10/1998. Svolgendo la funzione di Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale, il mantenimento di tale partecipazione è previsto sulla base di quanto disciplinato dalla specifica normativa regionale relativa al settore TPL (Legge Regione Emilia-Romagna n. 30 del 2/10/1998)".

6.5.5. Quanto agli altri parametri espressi dall'art. 20 comma 2 del Tusp, ed evidenziati nella scheda di relazione tecnica, non risultano ricorrere le fattispecie indicate nelle lettere b (società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti), e (partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti), d (fatturato medio del triennio 2017-2019 non superiore ad un milione di euro). Per quanto concerne il dato del fatturato utile ai fini della verifica del requisito di cui alla lett. d del predetto art. 20, comma 2, va tenuto presente che gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche rilasciati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro forniscono dettagliate indicazioni sulle

19

²⁰ Nota integrativa bilancio ordinario al 31 dicembre 2013, compensi amministratori e sindaci, compensi organo amministrativo.

voci di conto economico rilevanti anche in relazione all'attività svolta. Relativamente alle attività produttive di beni e servizi il fatturato è dato dalla somma delle voci A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni e A5) Altri ricavi e proventi con la precisazione che "qualora in tale voce siano inclusi i contributi in conto esercizio, nel provvedimento occorrerà fornire adeguata illustrazione della natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell'inclusione". Con riferimento alla società in esame, nonostante la voce "valore della produzione" (voce A di conto economico) sia costituita prevalentemente da contributi in conto esercizio²¹, non vengono forniti tali elementi conoscitivi.

6.5.6. Quanto alla fattispecie di cui alla lett. c viene rappresentato che la società non svolge "attività analoghe a quelle svolte da altre società" e parimenti che, rispetto al parametro di cui alla lett. g, non "necessità di aggregazione di società". 6.5.7. Circa i costi di funzionamento (di cui alla lett. f), la Provincia non evidenzia la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, né accompagna ciò ad un'analisi degli stessi. L'Ente dichiara di non avere fissato obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata (art.19 comma 5 del Tusp). Tuttavia, nel sito web della società, in società trasparente-bilancio-provvedimenti-obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, risultano pubblicate nel 2020 e 2021 le "Linee indirizzo contenimento spese di funzionamento e spese di personale, nota di aggiornamento al D.U.P. 2019-2021 e 2021-2023" dell'altro socio Comune di Parma.

6.5.8. Inoltre, la relazione sul governo societario per l'annualità 2019, pubblicata in società trasparente contestualmente al bilancio societario, evidenzia "I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere".

6.5.9. Dalla relazione sul governo societario risulta altresì l'adozione di vari strumenti integrativi di governo societario, previsti ai sensi art.6, comma 3, lett. a) e c), del Tusp (regolamenti interni e codice di condotta), ma non l'ufficio di controllo interno (art. 6, comma 3, lett. b), poiché "La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di alcun supporto di *internal audit*". Quanto invece ai programmi di responsabilità

.

²¹ I contributi in conto esercizio sono pari a euro 25.122.695 nel 2018 ed a euro 25.428.453 nel 2019 a fronte di un valore della produzione rispettivamente di euro 32.605.241 nel 2018 e di euro 32.387.237 nel 2019.

sociale (art.6, comma 3, lett.d), la società dichiara: "Non si ritiene necessario adottare alcun programma di responsabilità sociale".

6.6. SO.GE.A.P. Aeroporto di Parma Società per la gestione s.p.a.

6.6.1. Nel piano 2020 l'Ente dichiara di partecipare SO.GE.A.P. s.p.a al 2,14 per cento; da visura camerale al 31 dicembre 2019 la partecipazione appare pari al 2,1307 per cento (dopo l'ultimo aggiornamento soci datato 13 novembre 2019). Quest'ultima percentuale di partecipazione [2,13 per cento] risulta inserita nel portale *on-line* del Tesoro.

La società controllata da soggetti privati, gestisce in concessione lo scalo aeroportuale di Parma in forza di un decreto interministeriale che ha determinato la scadenza dell'affidamento nel 2034.

6.6.2. Il Consiglio provinciale nella deliberazione n. 53/2020 circa la partecipazione in SO.GE.A.P. così delibera: "si intende società per la quale per le motivazioni analiticamente espresse nell'allegato B) vengono rinviate le eventuali azioni di razionalizzazione alla prossima revisione periodica del 2021". Nel relativo parere di regolarità tecnica dell'atto consiliare si indica: "Facendo particolare riferimento alla situazione della partecipata SO.GE.A.P. S.p.a, pur condividendo le motivazioni inerenti il rinvio della decisione sulle eventuali procedure di liquidazione espresse nell'allegato B), stante l'eccezionale congiuntura economica sfavorevole, si espone il dubbio da approfondire che non si rientri nella casistica prevista dal comma 5 dell'art. 24 del d.lgs. n. 175-2016, per cui, fino a successivo approvondimento, il sottoscritto sconsiglia in via prudenziale i rappresentanti dell'ente dall'esercizio dei diritti sociali".

Nelle osservazioni del Segretario generale inviate al Consiglio Provinciale giusta nota prot. 30788 del 21 dicembre 2020, in relazione alla motivazione di mantenimento della partecipazione viene evidenziato:" per Sogeap, per l'esigenza di superare l'attuale congiuntura economica di eccezionale crisi del settore del trasporto aereo causata dall'emergenza sanitaria globale che fa presumere che una eventuale liquidazione nel corso del prossimo anno sia possibile solo a fronte di rilevanti perdite sul valore patrimoniale attualmente iscritto in bilancio";

6.6.3. Nel piano 2020, l'Ente dichiara in ordine alla revisione periodica "Mantenimento senza interventi (v. note)" specificando nelle anzi citate note "il Consiglio Provinciale ritiene di rinviare alla prossima revisione periodica la decisione sulla liquidazione delle quote della SO.GE.AP.". Tuttavia nella relativa scheda l'Ente stesso dà atto che: "che la società non svolge una attività coerente con le funzioni previste per le Province nel TUPS ne è possibile usufruire della deroga di cui al comma 5-bis dell'art. 24 del TUSP pertanto si propone la messa

in liquidazione delle quote", liquidazione la cui decisione poi è stata posposta alla revisione periodica", con le seguenti argomentazioni "Pur "prossima comprendendo le motivazione tecniche espresse, tenuto conto dell'importanza che l'infrastruttura "Aeroporto" ricopre per il territorio provinciale e per gli investimento tesi al suo rilancio in corso, valutata inoltre l'attuale congiuntura economica di eccezionale crisi del settore del trasporto aereo causata dall'emergenza sanitaria globale che fa presumere che una eventuale liquidazione nel corso del prossimo anno sia possibile solo a fronte di rilevanti perdite sul valore patrimoniale attualmente iscritto in bilancio (pari alla quota di PN del bilancio 2018), né pare plausibile, in tale congiuntura, l'esercizio della facoltà di liquidazione in denaro della quota di cui all'art. 2437-ter del Codice Civile". Dunque, l'Ente stesso evidenzia come la società non svolga attività di produzione di beni e servizi coerenti con l'attività istituzionale della Provincia; requisito basilare e preliminare per la partecipazione societaria pubblica, previsto dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 (cosiddetto vincolo di scopo) e richiamato dall'art. 20, comma 2, del TUSP lett a). Quanto all'attività sociale di SO.GE.A.P. s.p.a., la Provincia la qualifica come volta alla produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a), e specificatamente: "Gestione manutenzione ed uso degli impianti ed infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale di Parma". La Sezione richiamando la precedente deliberazione n. 84/2020/VSGO evidenzia nuovamente come "lo svolgimento di 'un servizio di interesse generale', nella definizione recata dall'art. 2, comma 1, lett. h, del t.u., non possa prescindere dalla stretta necessarietà dello stesso per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4, comma 1, del t.u.)"22.

6.6.4. Quanto agli altri parametri espressi dall'art. 20, comma 2, del Tusp, ed evidenziati nella scheda di relazione tecnica, non risultano ricorrere le fattispecie indicate nelle lettere b (società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti), d (fatturato medio del triennio 2017-2019 non superiore ad un milione di euro). Quanto invece alla fattispecie di cui alla lett. e partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti -, l'Ente espone una situazione di presso che costante perdita d'esercizio (quattro anni su cinque) nel

²² "È in questo senso che va inteso il riferimento, contenuto nell'articolo 2, comma 1, lett. h), all'assunzione del servizio "nell'ambito delle rispettive competenze" e nell'art. 4, comma 1, al perseguimento delle "finalità istituzionali" cui dovrà rispondere l'attività societaria; nei limiti del travalicamento della competenza a danno di altre amministrazioni pubbliche è sindacabile la valutazione dei bisogni della collettività di riferimento". Punto 9.3. Consiglio di Stato Sez.V. 23 gennaio 2019 n.578.

quinquennio 2015-2019²³ della società; espressione, comunque, di risultato di attività economica in negativo.

6.6.5. Quanto alla fattispecie di cui alla lett. c viene rappresentato che la società non svolge "attività analoghe a quelle svolte da altre società" e parimenti che, rispetto al parametro di cui alla lett. g, non "necessità di aggregazione di società". 6.6.6. Circa i costi di funzionamento (di cui alla lett. f), la Provincia non evidenzia la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, né accompagna ciò ad una analisi degli stessi.

6.6.7. La Sezione, tenuto conto che la Provincia stessa ha rappresentato la partecipazione in SO.GE.A.P. s.p.a come non coerente con le proprie funzioni istituzionali, contrariamente quindi a quanto richiesto dall'art. 4, comma 1, del TUSP (cosiddetto "vincolo di scopo" per le partecipazioni societarie acquisibili e detenibili da parte delle pubbliche amministrazioni), richiama l'Ente ad adottare nella prossima ricognizione ordinaria apposita misura di razionalizzazione.

6.7. Fiere di Parma s.p.a.

6.7.1. Come evidenziato nel piano 2020, la società risulta partecipata al 19,58 per cento dalla Provincia di Parma. Gli altri soci pubblici sono il Comune di Parma (al 19,58 per cento), Regione Emilia-Romagna (al 5,08 per cento), Camera di Commercio di Parma (al 11,99 per cento). A fronte di tale partecipazione pubblica complessiva di maggioranza al capitale sociale, viene rilevato: "La società allo stato attuale, non si ritiene in controllo pubblico, in quanto il patto di sindacato che unisce Regione E.R., Comune di Parma e Provincia non garantisce la maggioranza delle quote di partecipazione". Mentre, come già evidenziato in sede di analisi del piano 2019, la maggioranza dei voti assembleari risulta detenuta da azionisti privati e dalla Camera di Commercio di Parma che aderiscono ad un diverso patto di sindacato.

Come indicato da ultimo nella deliberazione 16 luglio 2021 n.113/2021/PARI²⁴, quanto al socio-Regione e a quanto espresso nell'ultimo suo piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie: "La Regione, coerentemente agli obiettivi di piano di razionalizzazione periodica presentato negli anni scorsi, continuerà ad operare nel solco della sensibilizzazione degli altri soci pubblici ad aderire ad un nuovo patto di sindacato, che superi l'accordo attuale sottoscritto con Comune di Parma e Provincia di Parma, ed estenda la partecipazione anche alla Camera di Commercio di Parma".

 $^{^{23}}$ Perdita 2019 pari ad euro 3.248.872, utile 2018 per euro 25.952; perdita 2017 per euro 3.459.050; perdita 2016 per euro 3.494.811; perdita per euro 3.597.010.

²⁴ Vedasi capitolo 12.2.7. Fiere di Parma Spa.

Sul punto anche il socio-Provincia dichiara: "In relazione all'osservazione della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, nella sezione di seguito riportata, si procederà ad invitare i soci pubblici all'allargamento del patto di sindacato tra tutti i soci pubblici".

6.7.2. Ciò premesso, la Sezione invita il socio-Provincia e gli altri soci pubblici di Fiere di Parma s.p.a. a pervenire alla definizione, secondo i mezzi di autonomia negoziale ritenuti più opportuni, di modalità gestionali tali da consentire che alla maggioranza di capitale pubblico investito nell'azienda corrisponda equivalente governance della società della parte pubblica complessivamente intesa; al fine, cioè, di non incorrere nella situazione di "debolezza assembleare" che potrebbe affievolire la possibilità, per i singoli soci pubblici, di incidere sulle decisioni strategiche della società a capitale pubblico maggioritario e conseguentemente di perseguire il c.d. fine pubblico²⁵ di impresa cui deve essere finalizzata la partecipazione societaria di ciascuna pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Tusp.

6.7.3 La Provincia dichiara il mantenimento della partecipazione senza interventi, in relazione all'art.4, comma 7, del Tusp che dispone "Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici.". Del resto, l'attività ricompresa nell'oggetto sociale (art.2 dello statuto societario) ed indicata dal relativo codice ATECO N. 82.3. "Organizzazione di convegni e Fiere", attiene all'organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche sia all'interno del Centro fieristico di Parma sia in Italia che all'estero, "con lo scopo di divulgare e valorizzare le attività produttive e commerciali sia nazionali che internazionali".

6.7.4. Quanto agli altri parametri espressi dall'art. 20, comma 2, del Tusp, ed evidenziati nella scheda tecnica, non risultano ricorrere le fattispecie indicate nelle lettere b (società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti), d (fatturato medio del triennio 2017-2019 non superiore ad un milione di euro).Per quanto attiene la lett. e (partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti), si evidenzia che l'art. 26, comma 12-quater, del Tusp prevede che:" Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto".

²⁵ Consiglio di Stato Sez. V, 23 gennaio 2019 n. 578, in particolare punti 9.1 e 12.2.

6.7.5. Quanto alla fattispecie di cui alla lett. c viene rappresentato che la società non svolge "attività analoghe a quelle svolte da altre società" e parimenti che, rispetto al parametro di cui alla lett. g, non "necessità di aggregazione di società". 6.7.6. Circa i costi di funzionamento (di cui alla lett. f), la Provincia non evidenzia la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, né accompagna ciò ad un'analisi degli stessi.

6.7.7. Non prospettando la società Fiere di Parma s.p.a. come società a controllo pubblico, l'Ente socio non rappresenta, come nel precedente piano 2019 (partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018), le partecipazioni indirette, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.g del Tusp, in Koeln Parma Exhibitions s.r.l. (50 per cento) ed in Verona Parma Exhibitions s.r.l. (50 per cento), né tantomeno le partecipazioni acquisite nel corso dell'anno 2019 in ANTICOANTICO s.r.l. (51 per cento), AICOD s.r.l. (51 per cento).

6.8. TEP s.p.a.

6.8.1. Nel piano 2020 la Provincia dichiara di partecipare la società al 50 per cento, l'altro socio è il Comune di Parma. La società è a controllo pubblico. L'Ente dichiara di averne "Controllo Congiunto – Vincoli Contrattuali". Di contro l'altro socio, Comune di Parma dichiara di la "controllo congiunto-maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti". La Sezione, pertanto, invita la Provincia ad esplicitare in apposita nota i vincoli contrattuali che determinano il controllo congiunto nella società in esame.

6.8.2. Relativamente allo Statuto, aggiornato da ultimo nel 2018, l'oggetto sociale della società risulta essere *in primis* "la gestione del trasporto pubblico locale, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo", "lo svolgimento di ogni servizio di trasporto sussidiario, integrativo e/o complementare al trasporto pubblico di linea", la gestione di titoli di viaggio e di bigliettazione, nonché, anche la gestione di parcometri, parchimetri, parcheggi, aree attrezzate per la sosta.

Lo Statuto prevede quanto alle quote di partecipazione degli enti locali (art.8) "Gli enti locali soci mantengono una partecipazione prevalente nel capitale, mai complessivamente inferiore al 50,10% (cinquanta e un decimo)".

Lo Statuto prevede (art.20) quale organo amministrativo di norma l'amministratore unico o "qualora ricorrano le circostanze previste dalla normativa vigente", il consiglio di amministrazione "composto da 3 (tre) o 5 (cinque)

²⁶ Deliberazione CC-2020-91 del 21 dicembre 2020 ad oggetto" Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione ex art.20, d.lgs. 19 agosto 2016 n.175-Approvazione I.E."

membri", in coerenza con quanto previsto dall'art.11, comma 3, del Tusp. Nel 2019 la società risulta amministrata da un consiglio di amministrazione di tre membri, nominati il 24 luglio 2018, rispetto al relativo verbale di nomina si rimanda alle considerazioni espresse nella deliberazione di questa Sezione n.84/2020/VSGO. Attualmente, è stata trasmessa a questa Sezione il verbale della delibera assembleare del 17 giugno 2021 di nomina del Consiglio di amministrazione, motivata in riferimento alla scelta dell'organo amministrativo collegiale con tre componenti, in considerazione della "complessità delle attività che Tep è chiamata a svolgere, che richiedono competenze specifiche e diversificate per una puntuale ed efficiente gestione aziendale, in un territorio di notevole estensione, comunale e provinciale, sul quale ogni Socio esercita competenze proprie, con la necessità anche di mantenere un equilibrio tra le diverse esigenze dell'utenza urbana ed extraurbana, nonché per gli importanti investimenti che l'Azienda effettuerà nel triennio".

Quanto al compenso dell'organo amministrativo, risulta che l'assemblea societaria, tenuto conto dell'art. 4, comma 4, secondo periodo, del d.l. n.95/2012 come richiamato nell'art.11, comma 7, del Tusp, abbia individuato "l'importo erogabile", "pari ad euro 118.936,71, uguale al 80% di euro 148.670,89, ammontare lordo complessivo dei compensi erogati al Consiglio di Amministrazione di competenza dell'anno 2013, pari ad euro 148.670,89 (esclusi i contributi a carico Azienda e al netto dei rimborsi riconosciuti agli amministratori per le spese di viaggio effettivamente sostenute per trasferte di servizio e/o missioni). Limite di compenso già individuato per il precedente consiglio di amministrazione, nominato nell'assemblea del 24 luglio 2018 e rappresentato nel dettaglio nella "tabella compensi amministratori-compenso annuo lordo deliberato" della relazione sul governo societario 2019. Tuttavia, da visura camerale, in nota integrativa al Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018-(nota integrativa, altre informazioni), risulta un compenso "amministratori" pari ad euro 136.038, mentre nel 2019 lo stesso risulta pari ad euro 135.104; nella scheda di revisione periodica in analisi viene indicato l'importo di euro 129.821. 6.8.3. La Sezione preso atto della disomogeneità tra il compenso indicato per l'organo amministrativo nella revisione in esame, sia rispetto la deliberazione assembleare del 2018, sia rispetto agli importi dei compensi annui presenti nella documentazione del bilancio aziendale 2018 e 2019, invita l'Ente-socio a fornire chiarimenti con apposita nota, tenuto conto della definizione dei "compensi" dell'organo amministrativo, soggetti a riduzione, ai sensi del comma 7 dell'art.11 del Tusp, come esplicitata dall'Orientamento Ministero dell'economia e delle

finanze (ai sensi dell'art.15, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016) del 10 giugno 2019^{27} .

6.8.4. Da visura camerale risulta che TEP s.p.a., società a controllo pubblico, ha tre partecipazioni, rispettivamente in ATC Esercizio s.p.a (al 0,04 per cento), TEP Services s.r.l. (al 70 per cento), Parmabus s.c.r.l. (al 51 per cento). Come già evidenziato da questa Sezione con deliberazione 3/2018/VSGO (in sede di analisi della ricognizione straordinaria delle partecipazioni della Provincia), si rileva la mancata considerazione nella razionalizzazione ordinaria della, sia pure marginale, quota posseduta in ATC Esercizio s.p.a. (0,04 per cento).

6.8.5. Nel piano 2020, l'Ente dichiara di mantenere la partecipazione senza interventi, svolgendo (relativamente all'art. 4 del Tusp) la partecipata "Attività produttive di beni e servizi" e specificatamente: "La società è affidataria del servizio di Trasporto pubblico locale nell'ambito provinciale denominato «Taro». L'affidamento del servizio risulta in proroga tecnica in seguito agli esiti della recente sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato la procedura di gara che assegnava il servizio ad altro operatore economico. Nelle more della definizione delle modalità e delle procedure volte al nuovo affidamento del servizio, il contratto vigente è stato ulteriormente prorogato al 31/12/2020".

6.8.6. Quanto agli altri parametri espressi dall'art. 20, comma 2, del Tusp, ed evidenziati nella scheda tecnica, non risultano ricorrere le fattispecie indicate nelle lettere b (società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti), d (fatturato medio del triennio 2017-2019 non superiore ad un milione di euro), e (partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti).

²⁷ Orientamento Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'art.15, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016) 10 giugno 2019) ad oggetto: Il rispetto del limite ai compensi degli amministratori, individuato dall'art.11, comma 7, del d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 (in seguito Tusp)."Al riguardo, fermo restando che il compenso massimo non può, in ogni caso, superare il limite di "euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico" (art. 11, comma 6, del Tusp), ai fini della definizione dei compensi dell'organo amministrativo ai sensi del menzionato articolo 11, comma 7, del Tusp, rilevano, in via generale, le seguenti componenti: - i compensi, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario; - gli eventuali emolumenti variabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i gettoni di presenza ovvero gli emolumenti legati alla performance aziendale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario; - gli eventuali rimborsi spese, determinati in misura forfettaria, che assumono - anche in ragione della continuità dell'erogazione - carattere retributivo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario. Non rientrano, invece, nell'ambito di applicazione della soglia massima individuata, i rimborsi spese specificamente documentati, nonché quelli determinati in misura forfettaria ma aventi carattere meramente restitutorio, in relazione all'espletamento di specifici incarichi".

6.8.7. Quanto alla fattispecie di cui alla lett. c viene rappresentato che la società non svolge "attività analoghe a quelle svolte da altre società" e parimenti che, rispetto al parametro di cui alla lett. g, non "necessità di aggregazione di società". 6.8.8. Circa i costi di funzionamento (di cui alla lett. f), la Provincia non evidenzia la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, né accompagna ciò ad un'analisi degli stessi. L'Ente dichiara di non avere fissato obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata (art.19, comma 5, del Tusp). Tuttavia, nel sito web della società in "società trasparente- bilancio- provvedimenti delle PA socie che fissano obiettivi specifici annuali o pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento", risultano pubblicate le "Linee indirizzo contenimento spese di funzionamento e spese di personale, nota di aggiornamento al D.U.P. 2019-2021" dell'altro socio Comune di Parma. A tale pubblicazione si aggiunge il collegamento informatico alle "Linee indirizzo contenimento spese di funzionamento e spese di personale, D.U.P. 2020-2022", pubblicate dal Comune di Parma in amministrazione trasparente.

6.8.9. Inoltre, la società ha predisposto e pubblicato contestualmente al bilancio la relazione sul governo societario per l'annualità 2019, ricomprendente lo specifico programma di valutazione del rischio aziendale e l'indicazione degli strumenti di governo societario adottati. Tale relazione specifica che nel corso dell'anno 2019 Tep s.p.a. "ha provveduto ad estendere la disciplina dell'Anticorruzione e Trasparenza alle due società controllate Parmabus scrl e Tep Services srl".

6.9. Parmabus società consortile a.r.l.

6.9.1. La Provincia di Parma partecipa indirettamente alla società consortile a responsabilità limitata Parmabus, tramite TEP s.p.a. (società a controllo pubblico) che ne detiene il 51 per cento del capitale sociale. L'Ente qualifica la partecipazione indiretta in Parmabus società consortile a responsabilità limitata come di "controllo congiunto-maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti". Parmabus società consortile a.r.l. risulta soggetta all'attività di direzione e coordinamento di TEP s.p.a., ai sensi dell'art. 2497 e sequenti del codice civile.

6.9.2. La Sezione, nella deliberazione n.84/2020/VSGO, inerente i piani 2018 e 2019, aveva rilevato la necessità di adozione di misura di razionalizzazione, ricorrendo la fattispecie di cui la lett. *b* comma 2 dell'art. 20 del Tusp, avendo la società un amministratore e nessun dipendente. Situazione rappresentata anche nel piano 2020, rispetto a cui l'Ente specifica: "Si rileva come, in considerazione

dell'assenza di personale dipendente, l'Amministrazione Provinciale si avvalga della deroga di cui all'art. 24, comma 5-bis". Quanto a quest'ultima norma, la Sezione richiama le considerazioni già espresse al sopracitato paragrafo 4.2., rinnovando la richiesta dell'adozione di una misura di razionalizzazione in funzione della prossima ricognizione ordinaria.

6.9.3. Inoltre, la Provincia evidenzia per Parmabus società consortile a.r.l. lo svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società, ricorrendo quindi anche la ulteriore fattispecie di cui alla lett. c comma 2 dell'art. 20 del Tusp, cui consegue per l'Ente-socio l'adozione di una misura di razionalizzazione.

L'Ente nella propria scheda tecnica, in cui dichiara il mantenimento senza interventi della partecipazione indiretta, conclusivamente dichiara: "In considerazione della prossima definizione della modalità di affidamento del servizio di TPL, si ritiene di rinviare le eventuali azioni di razionalizzazione all'atto del nuovo affidamento del servizio".

6.9.4. Nella citata deliberazione n. 84/2020/VSGO, era stato rilevato con riferimento all'organo amministrativo come le norme statutarie (articoli 15 e 20) prevedano la nomina dell'amministratore unico "in alternativa" alla nomina del consiglio di amministrazione, sovvertendo così il disposto normativo posto dal comma 2 dell'art.11 del Tusp che prevede che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito "di norma" da un amministratore unico. In riferimento al richiesto adeguamento statuario sul punto, la delibera consiliare n.53 del 2020, approvativa del piano 2020, dispone: "di dare indirizzo alla società partecipata TEP S.p.a., controllata congiuntamente al Comune di Parma, di adeguare gli statuti delle proprie partecipate Parmabus S.c.r.l. e Tep Sevices alle previsioni del TUSP (art. 11, comma 2) relativamente alla nomina dell'organo amministrativo che, di norma, dev'essere costituito da un amministratore unico e di trasmettere a tal fine il presente provvedimento a TEP S.p.a". Da visura camerale (luglio 2021) le modifiche statutarie non risultano ancora apportate.

6.10. TEP Services s.r.l.

6.10.1. La Provincia di Parma partecipa indirettamente alla società a responsabilità limitata TEP Services, tramite TEP s.p.a. (società a controllo pubblico) che ne detiene il 70 per cento del capitale sociale. L'Ente qualifica la partecipazione indiretta in TEP Services s.r.l. come di "controllo congiunto-maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti". Da visura camerale emerge che TEP Services s.r.l. risulta soggetta all'attività di direzione e coordinamento di TEP s.p.a., ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del codice civile.

6.10.2. La Provincia di Parma nel piano 2020 prevede il mantenimento della partecipazione indiretta senza interventi in relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 20 del Tusp. In particolare, quanto ai costi di funzionamento (di cui alla lett. f), la Provincia non evidenzia la necessità del loro contenimento dei costi di funzionamento, né accompagna ciò ad un'analisi degli stessi.

6.10.3. La Sezione, nella deliberazione n.84/2020/VSGO, inerente i piani 2018 e 2019, aveva rilevato l'inadeguatezza alle previsioni del Tusp quanto all'organo amministrativo, che di norma, deve essere costituito da un amministratore unico. In riferimento al richiesto adeguamento statuario sul punto, la delibera consiliare n.53 del 2020, approvativa del piano 2020, dispone: "di dare indirizzo alla società partecipata TEP S.p.a., controllata congiuntamente al Comune di Parma, di adeguare gli statuti delle proprie partecipate Parmabus S.c.r.l. e Tep Sevices alle previsioni del TUSP (art. 11 comma 2) relativamente alla nomina dell'organo amministrativo che, di norma, dev'essere costituito da un amministratore unico e di trasmettere a tal fine il presente provvedimento a TEP S.p.a". Da visura camerale (luglio 2021) le modifiche statutarie non risultano ancora apportate.

6.10.4. Quanto al compenso dell'organo amministrativo, il piano 2020 riporta erroneamente i compensi 2018 pari ad euro 40.289, mentre da visura camerale del bilancio societario 2019, la nota integrativa abbreviata (altre informazioni) evidenzia un compenso amministratori sensibilmente inferiore e pari ad euro 28.098.

6.10.5. La Sezione prende atto che la società partecipata indiretta a controllo pubblico ha predisposto e pubblicato in società trasparente contestualmente al bilancio la relazione sul governo societario per l'annualità 2019, ricomprendente lo specifico programma di valutazione del rischio aziendale e l'indicazione degli strumenti di governo societario adottati. Relativamente alle conclusioni dell'organo amministrativo, lo stesso così si esprime: "Tep Services Srl si conferma una società solida, come si evince anche dal bilancio 2019, in grado di affrontare con capacità e professionalità le nuove sfide che arriveranno".

PQM

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna:

- rileva quanto specificamente evidenziato in relazione alle singole posizioni emerse dall'esame del provvedimento di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2019 dalla Provincia di Parma;
 - evidenzia i moniti cui ai punti 6.1.5, 6.6.7 e 6.7.2;
- si riserva ogni ulteriore valutazione in occasione dell'esame dei prossimi atti di razionalizzazione, chiedendo sin d'ora l'inoltro delle note di chiarimento di

cui ai punti 5.3.1,5.3.2, 6.2.4, 6.5.1, 6.8.1,6.8.3;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito *internet* istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente della Provincia di Parma e all'Organo di revisione della Provincia di Parma;

-dispone, altresì, che la stessa sia pubblicata sul sito *internet* istituzionale della Corte dei conti-banca dati del controllo e che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deciso nella camera di consiglio mediante collegamento da remoto dell'8 settembre 2021.

Il presidente e relatore Marco Pieroni (firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 10 settembre 2021

Il funzionario preposto

Roberto Iovinelli

(firmato digitalmente)